

Sentenza n. 580/2021 pubbl. il 09/03/2021

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

N. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Foggia

Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/11/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18/01/2021,

TRA

[REDACTED], c.f.: [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in [REDACTED] alla via [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in corso di causa,

- ATTRICE

E

[REDACTED] c.f.: [REDACTED], elett.te dom.ta in [REDACTED] alla via [REDACTED] n. [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], c.f.: [REDACTED], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in corso di causa,

- CONVENUTA

Oggetto: Contratti Bancari.

Conclusioni: all'udienza scritta del 19/11/2020 i procuratori delle parti hanno concluso con note scritte da intendersi in questa sede richiamate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si fa presente che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.

Ebbene, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., *ratione temporis* applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui "*Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge*"), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.





Con atto di citazione notificato il 28/05/2009 l'attore, in atti generalizzato, ha assunto di essere titolare di un contratto di conto corrente (n. [REDACTED]), nel tempo modificatosi, acceso il [REDACTED] e perdurato con alcune modificazioni sino alla sua chiusura, in data del [REDACTED].

Al suddetto contratto, secondo le prospettazioni dell'attore, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, illegittimi addebiti in conto e spese non concordate, come desumibile dagli estratti conto e riassunti scalari chieste ed ottenute dalla convenuta ex art. 119 T.u.b., sicché ha chiesto l'attore, previo accertamento della nullità delle pattuizioni contenute nei suddetti contratti, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, da determinarsi mediante Ctu contabile.

Con comparsa conclusoria del 29.12.2020 l'attrice ha quindi concluso come di seguito indicato:

"A) previa declaratoria di nullità delle relative pattuizioni contenute nei contratti regolati in conto corrente n. [REDACTED] poi [REDACTED] accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla [REDACTED] ex [REDACTED], nella sua Filiale di Manfredonia nell'ambito dei predetti rapporti, afferenti alla "[REDACTED]" e conseguenti al calcolo di somme derivanti dalla applicazione di tassi in misura ultralegale calcolati attraverso il riferimento alle condizioni uniformi bancarie e il rinvio agli "usi piazza", nonché dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni di massimo scoperto delle spese forfettarie e di chiusura trimestrale, nonché all'eventuale ulteriore importo che fosse maturato in conseguenza della nota pratica bancaria del "gioco delle valute" consistente nel calcolo posticipato degli interessi maturati a favore del cliente e nell'anticipato calcolo degli interessi attivi per l'Istituto rispetto al momento del prelevamento;

B) condannare, per l'effetto, la [REDACTED], ex [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della odierna attrice, a titolo di restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, della somma di € [REDACTED], ovvero della diversa somma accertata come indebitamente percepita dalla Banca convenuta nella espletata CTU econometrica, oltre agli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di accensione dei rapporti, sino all'effettivo soddisfacimento, ed al maggior danno da rivalutazione monetaria, o al maggior danno cui all'art. 1224 C.C., in particolare alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 19499/08;

C) in ogni caso, condannare la [REDACTED] ex [REDACTED] [REDACTED], al pagamento di spese (ivi comprese quelle di CTU) e onorari di causa, questi ultimi da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Si costituiva tempestivamente in giudizio la banca convenuta, che eccepiva nell'ordine: - l'intervenuta prescrizione estintiva dell'azione di





ripetizioni; - la prescrizione parziale della medesima azione, almeno a partire dal 01/04/1999; - la piena legittimità della capitalizzazione degli interessi avvenuta dopo il 01/07/2000; - la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi; - l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, in quanto meramente esplorativo. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.

Con comparsa conclusionale depositata telematicamente in data del 29.12.2020 la convenuta ha pertanto così concluso:

“nel merito, rigettare, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e produzione tutte le domande attoree relative all'accertamento delle nullità delle clausole del contratto di conto corrente dedotto in giudizio, e di ogni altro contratto ad esso collegato, nonché della conseguente eventuale domanda restitutoria di somme indebitamente corrisposte, in quanto prescritte ed inammissibili, oltre che del tutto infondate in fatto e diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova, come diffusamente argomentato in premessa;

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, comprese le spese di C.T.U. da porsi a carico definitivo ed esclusivo di parte attrice”.

Ciò posto, in prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in rito, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea; e ciò in ossequio al principio della cd. *“ragione più liquida”*, che impone al Giudice, ove possibile, *“l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”*, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per un'applicazione del c.d. principio della *“ragione più liquida”* anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass., n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice *“sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”* e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., da ultimo, Cass., n. 9370/2018; Cass., n. 2909/2017; Cass., n. 2853/2017; Cass., n. 2977/2016; Cass., Sez. Un., n. 23542/2015; Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass., n. 12202/2014; Cass., n. 15106/2013; Cass., Sez. Un., n. 6826/2010). In definitiva, il principio della ragione più liquida - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che





il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass., n. 9370/2018).

In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e non rinunciata in sede di memoria conclusionale, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni qui di seguito esposte.

Nel merito, si osserva infatti che la pretesa attorea riguarda il rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, n. [REDACTED] (poi confluito nel n. [REDACTED]), intercorso tra le parti dal 1989 al [REDACTED] 2005 (come si evince dallo stesso atto di citazione, ove l'attore indica che l'esame degli stessi è avvenuto per quel periodo).

Al fine di decidere sulle domande e sulle eccezioni delle parti e, quindi, di calcolare il saldo finale del conto corrente in questione, la base probatoria offerta dall'attore è stata determinata dai soli estratti conto unitamente alla consulenza tecnica di ufficio, poi integrata in corso di causa.

Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta sia infondata per le ragioni di seguito evidenziate.

E' noto che l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto e deve versare agli atti del processo tutta la documentazione utile a consentire di accertare correttamente l'ammontare della azionata pretesa restitutoria, peraltro, già inviata dall'istituto di credito al correntista (Cass., n. 9201/2015; Cass., n. 23229/2004; Cass., n. 9099/2012), come dallo stesso attore sostenuto in citazione.

In particolare, in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista attore ha l'onere di provare l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché le commissioni e spese indebite indicate nell'atto di citazione, potendo il giudice accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva detto onere, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte.

E' appena il caso di evidenziare che l'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 (T.u.b.), nella sua formulazione attuale, prevede che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti, mentre il successivo art. 119 prescrive che nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e, per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, mentre il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,





copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Nella specie, come rilevato dallo stesso Ctu, non risultano depositati in atti i contratti di conto corrente e di apertura di credito relativi ai due rapporti posti a fondamento delle domande – nonostante l'esistenza degli stessi, stipulati in forma scritta, non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'attore, il quale ha soltanto eccepito, erroneamente, che era onere della banca produrli in giudizio (cfr. le dichiarazioni rese all'udienza del 4.03.2011 nonché la Ctu datata 20.03.2012) – il che ha impedito al consulente di verificare se le condizioni applicate dalla banca corrispondono effettivamente a quelle previste in contratto, tant'è vero che il Ctu, per rispondere ai quesiti somministratigli, ha espletato il mandato ipotizzando la presenza o viceversa l'assenza del contratto, con conseguente carattere esplorativo dell'accertamento compiuto.

L'assenza in atti della documentazione posta a fondamento della pretesa non consente di vagliare le domande sia con riferimento all'*an* che al *quantum*, non potendosi ritenere assolto l'onere probatorio (e di allegazione) posto a carico della parte.

Ed invero, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale, deve essere fatta in del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel caso in cui il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il *contratto di conto corrente*, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 T.u.b., di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli *estratti conto integrali del rapporto di conto corrente*, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale. A tale ultimo riguardo va ricordato che secondo la Corte di Cassazione "*nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi... è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione*" (così Cass. Civ. n. 24948/2017, nonché Cass. civ. n. 20693/2016).

Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano





incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (Cass. n. 30822/2018; cfr. altresì Cass. n. 24948/2017; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 21597/2013; da ultimo, Cass. civ., 4 febbraio 2020, n. 2435).

La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che in caso di domanda proposta dal correntista egli, oltre a dovere dedurre e fornire la prova della nullità delle pattuizioni, in virtù delle quali sono stati addebitati commissioni, spese ed oneri illegittimi, deve altresì fornire prova di come si sia formato il saldo contestato. Ciò è possibile solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del conto fino alla chiusura e, prima ancora, del titolo (contratto) in base al quale valutare le condizioni contrattuali effettivamente concordate dalle parti.

In definitiva, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi e quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa, l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ossia nel caso in cui la domanda riguarda pretese derivanti da un contratto di conto corrente, gli estratti conto completi a partire dall'apertura del conto corrente, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti, considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi e quindi è da quel momento che è consentito, previa ricostruzione integrale del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., *ex multis*, Cass., n. 33009/2019; Cass., n. 30822/2018; Cass., n. 500/2017; Cass., n. 17923/2016). E' invero assolutamente pacifico che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, *"l'attore in ripetizione che allegghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale)"* (così Cass. civ., sez. VI, 13/12/2019, n. 33009).

Che il titolare di un conto corrente sia onerato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale è stato, di recente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio in tema di contratti bancari (si v. Cass., n. 24181/2020).

Orbene, si osserva che nella specie il cliente, benché abbia prodotto la serie integrale degli estratti conto, non ha provato il rapporto obbligatorio,





costituito nel caso in esame da un contratto di conto corrente, la cui esistenza è pacificamente ammessa dalla parte (cfr. la CtU del 20/03/2012) la quale ha erroneamente affermato che il relativo onere probatorio gravava sulla banca, affermazione, per quanto già visto, non in linea con l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità.

Assenza che peraltro si è negativamente manifestata anche nella stesura della perizia, nella quale si dava atto invero che *“l'assenza di contratti di conto corrente e di apertura di credito non consentono di verificare se le condizioni applicate dalla banca corrispondono a quelle contrattualmente previste”*.

La questione innanzi rilevata riveste carattere assorbente su tutte le altre domande proposte, non avendo l'attore prodotto il contratto di accensione.

Facendo dunque richiamo al principio della cd. *“ragione più liquida”*, soprassedute le ulteriori domande avanzate dall'attore, deve essere precisato che assume carattere assorbente la circostanza del mancato assolvimento, da parte sua, dell'onere probatorio sullo stesso gravante, il che rende la domanda infondata nel merito, esonerando il giudicante dal pronunziarsi sulle ulteriori e consequenziali domande proposte.

Questione peraltro prontamente eccepita dalla banca convenuta sin dal deposito della terza memoria ex art.183 c.p.c. in data del 01/02/2010 e ribadita all'udienza del 05/11/2010 e così per tutto il corso del giudizio, ivi compresa la comparsa conclusionale depositata il 29/12/2020, nella quale veniva espressamente ribadito *“l'eccezione di inammissibilità delle avverse domande, atteso il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice che, a fondamento delle proprie richieste ed eccezioni NON ha prodotto alcuna documentazione CONTRATTUALE probatoria, dal momento che, la stessa, PUR RICONOSCENDO DI AVER SOTTOSCRITTO I CONTRATTI PER I QUALI CHIEDE L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' DELLE RELATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI (determinazione del tasso debitore, anatocismo, c.m.s.), non ha provveduto al deposito del relativo contratto oggetto di contestazione, né degli estratti conto ed estratti scalari integrali”*.

Rimarcandosi, ancora una volta, che in base al principio dell'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., l'attore, che ha interesse a far valere un diritto in giudizio, ha l'onere di provare i fatti costitutivi fondanti il diritto stesso, mentre al convenuto spetta la prova dei fatti modificativi o estintivi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*). Per cui, in caso di mancato raggiungimento della prova da parte di chi ne ha l'interesse si impone, per il giudice, il rigetto della domanda (*actore non probante, reus absolvitur*): questo perché il principio dell'onere della prova non è solo un principio di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti ma anche un criterio di giudizio per il giudice, il quale non può limitarsi al *“non liquet”* ma deve scendere nel merito della pretesa (arg. ex artt. 112, 277 c.p.c. e 3 l. 13 aprile 1988, n. 117).

La mancata produzione della fonte del rapporto contrattuale importa, dunque, il rigetto della domanda.





Per quanto detto, la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta in maniera essenzialmente esplorativa, determinando una indebita sostituzione dell'operato del consulente all'onere di allegazione gravante sulle parti.

È noto infatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (Cass., n. 1132/2000); pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., n. 3343/2001).

A ciò si aggiunga che il consulente può anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, ma sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. n. 14577/2012). Non può dunque condividersi, in tal senso, l'ordinanza del 22.09.2010 nella parte in cui autorizzava il Ctù a richiedere alla banca convenuta tutta la documentazione contabile "*ritenuta utile ai fini della ricostruzione del rapporto in oggetto*" poiché, così facendo, si finirebbe per rovesciare l'onere probatorio, incombente sul cliente attore e non sulla banca.

Ed invero, il consulente pur potendo, nel contraddittorio delle parti, acquisire anche documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse, certamente non può sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare *aliunde* i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua e che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 cc. che del principio del contraddittorio (Cass. n. 12921/2015).

Pertanto, nell'ipotesi in cui manchino degli estratti conto o, come nel caso in esame, addirittura il titolo del rapporto obbligatorio, l'accertamento dell'effettivo saldo finale non è possibile.

Né può farsi ricorso a diverse ipotesi ricostruttive per la presenza o viceversa l'assenza del titolo, colmando così la lacuna, atteso che l'accertamento del saldo di conto corrente, alle condizioni contrattualmente concordate, deve essere fondato su dati contabili certi e reali (estratto conto) e





non può avvenire facendo uso di criteri presuntivi e approssimativi (Cass. n. 21597/2013; Cass. n. 20693/2016).

Alla luce di quanto innanzi detto, le domande vanno rigettate, stante il difetto di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa.

Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i. in base al valore dichiarato in citazione, per cui non può prendersi in considerazione la notula depositata dalla convenuta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in quanto nella stessa si fa applicazione di uno scaglione maggiore.

Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente attrice, con il conseguente diritto per la convenuta di ripetere dalla predetta attrice le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], con atto di citazione notificato il 28/05/2009, così provvede:

1) **Rigetta** le domande proposte da [REDACTED];
2) **Condanna** [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che qui si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;

2) **Pone** nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione, a carico esclusivo di [REDACTED], con il conseguente diritto per la parte convenuta di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.

Così deciso in Foggia, il 07/03/2021.

Il Giudice
(dott. Luca Stanziola)

